



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

Provincia di FOGGIA - Via Fabio Filzi, 66 - CAP 71030 - C.F. 80002620716
Tel. 0881553018 - Fax 0881553571 - eMail: g.mariano@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it - PEC: demografici@pec.casalvecchiodipuglia.fg.it
Site istituzionale: www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951, n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;

Vista la Legge 24 Marzo 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n. 31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO

che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICI POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, **non più tardi del mese di Luglio p.v.** per iscriversi negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

Non Possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):

- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione;

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

Dalla Residenza Comunale, 11/04/2023



IL SINDACO

Ing. Noe' ANDREANO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 201/2007)